

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-303	del 13/04/2016
Oggetto	Sezione di Modena. Adesione alla convenzione Consip "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro" 3 lotto 2 per la fornitura servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro una tantum corso di aggiornamento antincendio non soggetto ad IVA. CIG Z6319495FD importo euro 1.105,00. Oneri per la sicurezza 0,00	
Proposta	n. PDTD-2016-312	del 13/04/2016
Struttura adottante	Sezione Di Modena	
Dirigente adottante	Forti Stefano	
Struttura proponente	Sezione Di Modena	
Dirigente proponente	Dott. Forti Stefano	
Responsabile del procedimento	Forti Stefano	

Questo giorno 13 (tredici) aprile 2016 presso la sede di Viale Fontanelli, 23 in Modena, il della Sezione Di Modena, Dott. Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione di Modena: Adesione alla convenzione Consip “Servizi Relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni edizione 3” Lotto 2 per la fornitura di un corso aggiornamento periodico antincendio a rischio medio. CIG Z6319495FD

VISTO:

- la D.D.G. n. 101 del 30 dicembre 2015 recante: “Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna per il triennio 2016- 2018, del piano di Investimenti 2016-2018, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2016, e del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2016;
- la D.D.G. n. 102 del 30 dicembre 2015 recante: “Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2016 ai centri di Responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna;
- la D.D.G. n. 20 recante: “Programma dell'attività contrattuale nell'esercizio 2016 della Sezione di Modena

PREMESSO:

- che si rende necessario realizzare un corso di aggiornamento periodico antincendio per gli addetti facenti parte della squadra di intervento in emergenza della Sezione secondo quanto stabilito dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i., da realizzare con modalità, frequenza e durata previste dalla circolare del Ministero dell'Interno n.12653 del 23 febbraio 2011,
- che per il suddetto servizio non è disponibile una convenzione stipulata ai sensi della L.R. n. 11/2004 dell'Agenzia Regionale Intercent-ER;

CONSIDERATO:

- che Consip S.p.A, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione del contraente per la “fornitura di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni edizione 3, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in 6 lotti ed indetta con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-82 del 26 aprile 2016, CIG 507853185A ;
- che il RTI di COM Metodi S.p.A, Deloitte Consulting s.r.l, Igeam srl, Igeam Academy srl e Igeamed srl, con sede legale a Milano, Via Agostino Bertani. P.IVA 10317360153 è risultato aggiudicatario del bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.50 del 29 aprile 2013 ed ha stipulato la Convenzione per la fornitura di servizi relativi alla

Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni edizione 3, Lotto 2, per una durata di 24 mesi a decorrere dal 29 aprile 2015, con possibilità di proroga fino ad un massimo di 12 mesi;

CONSTATATO:

- che l'adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire i vantaggi di un risparmio di spesa sul prodotto e sui costi di un'autonoma procedura di acquisto;

RILEVATO:

- che è stato acquisito il CIG derivato n Z6319495FD.;

DATO ATTO:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

RITENUTO:

- di aderire, per i motivi sopraesposti, alla Convenzione, per la fornitura una tantum di un corso di aggiornamento periodico antincendio a rischio medio per 27 addetti alla squadra di emergenza, stipulata in data 29 aprile 2015 da Consip S.p.A. e il RTI di COM Metodi S.p.A, Deloitte Consulting s.r.l, Igeam srl, Igeam Academy srl e Igeamed srl, con sede legale a Milano, Via Agostino Bertani. n.2, P.IVA 10317360153, che è risultato aggiudicatario della fornitura di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche edizione 3, Lotto 2, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;
- di procedere ad esecutività del presente atto ad inoltrare l'ordinativo di servizio una tantum per la fornitura di un corso di aggiornamento antincendio rischio medio per 27 addetti alla squadra di emergenza, per un importo complessivo presunto di Euro 1.105,00 (non soggetto ad IVA), dando atto che alla sua sottoscrizione provvederà il Direttore Sezione di Modena Dott. Stefano Forti.;

SU PROPOSTA:

- del Direttore della Sezione di Modena Dott. Stefano Forti, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2016.-Linee guida" della D.D.G 102 del 30 dicembre 2015;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Forti, Direttore della Sezione di Modena;
- del parere di regolarità contabile espresso dalla Referente Amministrativa della Sezione di Modena Dott.ssa Rossana Sabeni;

DETERMINA

1. di aderire, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, alla Convenzione CONSIP “ Servizi Relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni edizione 3” Lotto 2” stipulata in data 29 aprile 2015 tra Consip S.p.A. e il RTI COM Metodi S.p.A, Deloitte Consulting srl, Igeam srl, Igeam Academy srl e Igeamed srl, con sede legale a Milano via Agostino Bertani n. 2 P.IVA 10317360153 C.F.07120730150, allegata al presente atto sub A), quale parte integrante e sostanziale per la fornitura di un corso di aggiornamento antincendio della durata di 08 ore rischio medio rivolto a 27 addetti alla squadra di emergenza da svolgersi in unica giornata;
2. di provvedere all'emissione dell'ordinativo di fornitura, per un importo complessivo presunto di Euro 1105,00 (non soggetto a IVA), di un corso di aggiornamento periodico antincendio della durata di 08 ore da svolgersi in una unica giornata rischio medio.,dando atto che alla sua sottoscrizione provvederà il Direttore della Sezione di Modena Dott. Stefano Forti.
3. di dare atto che i costi relativi al contratto di cui al presente provvedimento, aventi natura di “aggiornamento professionale formazione obbligatoria” (AGPRO/FROBB) sono pari ad € 1.105,00 (non soggetti ad IVA), e che tali costi sono a carico dell'esercizio 2016, e sono compresi nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento al Centro di Responsabilità MODS;
4. di dare atto che secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

IL DIRETTORE

(Dott. Stefano Forti)

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA
GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



CONVENZIONE

PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONAI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
LOTTO 2 CIG 507853185A

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 16 settembre 2014 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

RTI COM Metodi S.p.A., sede legale in Milano, Via Agostino Bertani n.2 , capitale sociale Euro 750.000,00, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1140270, P. IVA 10317360153, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Ing. Alessandro Pedrini, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Deloitte Consulting S.r.l., capitale sociale Euro 1.979.268,00 interamente versato, con sede legale in Milano, Via Tortona n. 25, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1713601, P. IVA 03945320962, e la mandante Igeam S.r.l., capitale sociale Euro 98.000,00 interamente versato, con sede legale in Roma, Via Francesco Benaglia, 13 iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 450310, P. IVA 01237131006, e la mandante Igeam Academy S.r.l., capitale sociale Euro 22.000 interamente versato, con sede legale in Roma, Via Francesco Benaglia, 13, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1215140, P. IVA 10178221007, e la mandante Igeamed S.r.l., capitale sociale Euro 12.481,00 interamente versato, con sede legale in Roma, Via Francesco Benaglia, 13, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 840916, P. IVA 05111821004, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Paolo Farinaro repertorio n. 4884; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")



PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati



dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 6 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 50 del 29 aprile 2013 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-82 del 26 aprile 2013;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto n. 2 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla DELTA Merchant Finance S.p.A. ed avente n. A000535 per un importo di Euro 4.390.650,00= (quattromilionitrecentonovantaseiseicentocinquanta/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla DELTA Merchant Finance S.p.A. ed avente n. A000536 per un importo pari ad Euro 36.600,00= (trentaseimilaseicento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla AIG Europe Limited ed avente n. IFL0008313 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente



considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I), l'Allegato "G" (Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Attivazione del servizio:** data di inizio di erogazione dei servizi richiesti, indicata dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo Principale di Fornitura secondo le modalità di cui al successivo art. 7;
 - b) **Atto aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura:** Documento con il quale le Amministrazioni Contraenti integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura integrando/modificando le condizioni previste nelle diverse sezioni del Piano Dettagliato delle Attività e/o nel Verbale di Consegna;
 - c) **Canone:** Corrispettivo economico con cui sono compensate le Attività a Canone. L'importo del canone annuo è determinato in funzione dei prezzi di cui all'Allegato D della Convenzione, al netto del ribasso offerto in sede di Gara dal Fornitore, e di quanto specificato nel Piano Dettagliato delle Attività;
 - d) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - e) **Contratto/i di Fornitura o Contratto/i attuativo/i:** L'Atto stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo Principale di Fornitura - compresi i relativi eventuali Atti Aggiuntivi e/o Ordini di Attività extra canone-, che recepisce l'insieme delle prescrizioni e condizioni fissate nella Convenzione e relativi Allegati;



- f) **Corrispettivo Una Tantum:** Corrispettivo economico con cui sono compensate le Attività Una Tantum. Il corrispettivo Una Tantum è determinato in funzione dei prezzi di cui all'Allegato D alla Convenzione, al netto del ribasso offerto in sede di Gara dal Fornitore, e di quanto specificato nel Piano Dettagliato delle Attività;
- g) **Corrispettivo extra canone:** Corrispettivo economico con cui sono compensate le Attività Extra Canone. Il corrispettivo extra canone è determinato in funzione dei prezzi di cui Allegato D alla Convenzione, al netto del ribasso offerto in sede di Gara dal Fornitore, e di quanto specificato nel Piano Dettagliato delle Attività;
- h) **Corrispettivi e tariffe:** il documento di cui all'Allegato "D";
- i) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "E";
- j) **Importo massimo della Convenzione:** si intende l'importo corrispondente a Euro 15.500.000 IVA esclusa. L'importo massimo non comprende l'importo del *plafond*;
- k) **Lotto:** l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nell'ambito geografico delimitato dal territorio (e relativi confini) delle seguenti Regioni/Province: Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia;
- l) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
- m) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
- n) **Ordinativo Principale di Fornitura:** corrisponde all'"Ordinativo di Fornitura" come definito nelle Condizioni Generali ed è, pertanto, il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione usufruendo delle condizioni economiche e tecniche di cui al presente atto, al Capitolato tecnico, all'Offerta tecnica del Fornitore ed all'Offerta economica del Fornitore;
- o) **Ordine di attività extra canone:** documento con il quale l'Amministrazione Contraente richiede e/o autorizza una specifica attività straordinaria, la cui esecuzione è remunerata con un corrispettivo extra-canone, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico. Il modello di Ordine di attività extra canone è contenuto nell'Appendice 4 al Capitolato Tecnico;
- p) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN 45004/1996 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2005 che effettua le Verifiche Ispettive;
- q) **Parte:** Consip S.p.A. o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- r) **Piano Dettagliato delle Attività:** Documento redatto dal Fornitore a seguito del sopralluogo, necessario per la definizione tecnica, economica e gestionale dei servizi. Il PDA, suddiviso in apposite sezioni, descrive i servizi ordinati;
- s) **Plafond o Plafond aggiuntivo:** è l'importo addizionale, rispetto all'importo massimo della presente Convenzione, il cui utilizzo è disciplinato nella medesima Convenzione ed al Paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico. La somma dell'importo massimo e del *plafond* aggiuntivo costituisce l'importo massimo complessivo;
- t) **Programma Operativo delle Attività:** Programma semestrale, su base giornaliera, con schedulazione anche in forma grafica di tutte le attività da



eseguire nel periodo di riferimento;

- u) **Responsabile del Servizio:** La persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente responsabile della Convenzione in oggetto nei confronti della Consip S.p.A. e di tutte le Amministrazioni Contraenti;
 - v) **Supervisore:** Rappresentante dell'Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti fra l' Amministrazione Contraente e il Fornitore per la gestione del Ordinativo di Fornitura. Al Supervisore verrà demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del Contratto attuativo e diventerà l'interfaccia ed il rappresentante dell'Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore;
 - w) **Unità Produttiva:** Struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
 - x) **Verbale di Consegna:** Documento da predisporre successivamente all'emissione all'Ordinativo Principale di Fornitura con il quale il Fornitore prende formalmente in carico l'edificio per l'esecuzione dei servizi.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Convenzione per la prestazione di Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni.

Lotto 2

Classificazione del documento Consip Public



1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti dei Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni del Lotto 2, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare i seguenti servizi

Servizi di Gestione e Coordinamento

- Segreteria organizzativa
- Assistenza nelle relazioni
- Sistema Informativo
- Coordinamento Centrale

Servizi Organizzativi

- Due Diligence per la Sicurezza (DDS)
- Piano Competenze e Responsabilità (PCR)
- Supporto nell'Attuazione dei Compiti (SAC)
- Piano Pluriennale degli Investimenti (PPI)
- Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)
- Sistema Premiante Inail (SPI)

Servizi Tecnici

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
- Piano delle Misure di Adeguamento (PMA)
- Piani di Prevenzione ed Emergenza (PPE)
- Servizio di Prevenzione (SdP)

Servizi alle Persone

- Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento (PFIA)
- Corsi di Formazione (CdF)
- Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS)

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo pari a 17.050.000 IVA esclusa, costituito dall'importo massimo pari a 15.500.000 (quindicimilionicinquecentomila) IVA esclusa e dall'importo del *Plafond* pari a 1.550.000 (unmilione CINQUECENTOCINQUANTAMILA) IVA esclusa.

3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle



Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.

4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo (pari a 17.050.000 IVA esclusa) fino a concorrenza di due quinti (pari a 6.200.000 IVA esclusa), ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 29/04/2015; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell'importo massimo complessivo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo complessivo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata 3 (tre) anni; eventuali Atti aggiuntivi avranno durata fino al termine di scadenza previsto per l'Ordinativo Principale di Fornitura.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, e nelle Condizioni Generali, e/o nel Capitolato Tecnico, anche a prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo



Principale di Fornitura, nei suoi Atti Aggiuntivi e negli Ordini extra canone, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica, ove migliorativa; l'esatta ubicazione degli immobili sarà indicata negli Ordinativi Principali di Fornitura e/o negli Atti Aggiuntivi dalle Amministrazioni Contraenti che provvederanno a comunicarne in tempo utile al Fornitore anche l'eventuale variazione. Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.

2. Il Fornitore si impegna, tra l'altro, a rispettare tutti gli ulteriori obblighi dettagliati nei paragrafi 11.3 e 11.4 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto di Convenzione nel rispetto di requisiti, termini e livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica; tutti da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione della presente Condizione e dei singoli Contratti attuativi.

ARTICOLO 7

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura e/o nell'Atto Aggiuntivo al medesimo e/o negli Ordini di attività extra canone.
2. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativa, nell'Offerta Tecnica nel rispetto di termini, modalità e condizioni prescritti nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica del Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Fermo restando quanto riportato al precedente articolo 4, il Fornitore dovrà a propria cura, spese e rischio, attivare e, quindi, iniziare ad erogare i servizi/o di cui ai singoli Ordinativi Principali di Fornitura entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla formalizzazione dell'Ordinativo stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente, e comunque contestualmente alla formalizzazione del Verbale di Consegna di cui al paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali stabilite nel medesimo Capitolato Tecnico. In caso di accordi tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente per l'attivazione dei servizi in tempi inferiori, il Fornitore dovrà comunicare, in forma scritta all'Amministrazione medesima, entro 7 (sette) giorni solari e consecutivi dall'esecuzione del sopralluogo, l'impegno ad erogare i servizi nei tempi concordati.
4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso



dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

5. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'Appendice 6 "Flussi Datamart" al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: importo, valore stimato di contratto, ecc.;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Consegna;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nell'Appendice 6 "Flussi Datamat" al Capitolato Tecnico.
4. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo o in formato elettronico relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di



Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

5. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali stabilite nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o, se migliorativi o integrativi, offerti per tutti i servizi oggetto di Convenzione, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo, di ciascun Atto Aggiuntivo e/o di ciascun Ordine di Attività extra canone sono determinati dall'applicazione dei ribassi offerti dal Fornitore nell'Offerta Economica ai prezzi posti a base d'asta di cui all'Allegato 9 al Disciplinare di gara.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione del servizio, di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".
I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in



materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC). I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000000010896 intestato al Fornitore presso Banca Popolare di Commercio ed Industria, codice IBAN IT21X0504801693000000010896. Il fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

3. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 2, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.

Trascorso il termine di cui sopra rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere all'Amministrazione Contraente e trascorsi 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura.

4. È facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
5. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D. Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro 15 giorni dal ricevimento dell'Ordinativo di fornitura e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Il fornitore non



inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.

6. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
7. In caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni non obbligate in via esclusiva a ricorrere alle convenzioni Consip, verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamiento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
8. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
9. Nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto.
10. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
11. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari al 0,1% del valore della fattura, tale sconto non è cumulabile allo sconto del comma 12.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (RID) verrà riconosciuto uno sconto pari al 0,2% del valore della



fattura, tale sconto non è cumulabile allo sconto del comma 11.

13. Resta inteso che nell'ipotesi in cui le Amministrazioni contraenti si trovino nelle fattispecie previste dal comma 11 e dal comma 12, saranno le Amministrazioni stesse ad indicare nell'Ordinativo di fornitura di quale sconto tra quelli precedentemente emenzionati intendano usufruire;
14. Le Amministrazioni Contraenti si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
15. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi).

ARTICOLO 11

PENALI

1. Le penali di cui al precedente articolo 9 sono previste e disciplinate al par. 7.1 del Capitolato Tecnico.
2. Le altre penali sono disciplinate al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico e nell'Appendice 8 al capitolato Tecnico "Schema delle Penali".

Con riferimento alle penali di cui al presente comma, si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, agli Atti Aggiuntivi e all'Ordine di Attività extra canone. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, agli Atti Aggiuntivi e all'Ordine di Attività extra canone, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore



- complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui all' articolo 16 commi 2, 3, e 6 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 12

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 6 marzo 2015 dalla DELTA Merchant Finance S.p.A. avente n. A000535 di importo pari ad Euro 4.390.650,00= (quattromilionitrecentonovantaseicentocinquanta/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo con periodicità semestrale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.
Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla DELTA Merchant Finance S.p.A. in data 6 marzo 2015 e avente n. A000536 pari ad un importo di Euro 36.600,00.
4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la



Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - Errori da parte del Fornitore nel calcolo del Livello di Servizio (e delle sue componenti) relativo ad un singolo Ordinativo Principale di Fornitura, secondo quanto previsto nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, che si ripetano per 5 volte nell'arco di un anno
 - applicazione delle penali di cui al par. 7.1 del Capitolato tecnico per un periodo di 6 (sei) mesi consecutivi;
 - negli altri casi espressamente stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip s.p.a. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - servizi tecnici;
 - servizi organizzativi;
 - servizi alle persone.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 15

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Al Responsabile del Servizio è delegata la funzione di supervisione e coordinamento delle attività descritte al paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico.



ARTICOLO 16

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1 % da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6. Si rappresenta, altresì, che il Fornitore potrà procedere alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione e nei *reports* specifici contenenti l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento entro 85 giorni solari decorrenti dal termine ultimo fissato per la presentazione della dichiarazione medesima.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si



evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione relativa al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 38 0 03069 03240 100000005558 presso Intesa Sanpaolo.
6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture (ove esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che decorso il termine di cui al precedente comma 5 non sarà possibile per il Fornitore inoltrare la suddetta documentazione alla Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8.
7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti e in assenza della dichiarazione di cui al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori



il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l'amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta.

Contestualmente al versamento della commissione, il Fornitore è tenuto a inviare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture incassate emesse nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
10. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
12. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000:

in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6



comporteranno la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 24 aprile 2015

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

C.F.: CSLDNC62A11L219F

Certificatore: Postecom CA3

Validità: dal 17 aprile 2014 al
17 aprile 2017

Firma digitale: n. 066631

IL FORNITORE

Ing. Alessandro Pedrini

C.F.: PDRLSN52M0516271

Certificatore: INFOCERT

Validità: dal 04/10/2013 al,
04/10/2016

Firma digitale: n. 7420057800704220

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e



1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione dei servizi); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Subappalto); Articolo 15 (Responsabile del Servizio); Articolo 16 (Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012); Articolo 17 (Clausola finale).

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 4 (Validità temporale della Convenzione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 6 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 8 (supervisione e controllo); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 10 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 11 (trasparenza); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 14 (riservatezza); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 24 aprile 2015

IL FORNITORE



Ing. Alessandro Pedrini
C.F.: PDRLSN52M0516271
Certificatore: INFOCERT
Validità: dal 04/10/2013 al, 04/10/2016
Firma digitale: n. 7420057800704220

N. Proposta: PDTD-2016-312 del 13/04/2016

Centro di Responsabilità: Sezione Di Modena

OGGETTO: Sezione di Modena. Adesione alla convenzione Consip "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro" 3 lotto 2 per la fornitura servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro una tantum corso di aggiornamento antincendio non soggetto ad IVA. CIG Z6319495FD importo euro 1.105,00. Oneri per la sicurezza 0,00

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Sabeni Rossana, Responsabile Amministrativo/a di Sezione Di Modena, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 13/04/2016

Il/La Responsabile Amministrativo/a
